COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot.n. 337

Del 04 DIC. 2003

N° 60 DEL 27.11.2003

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE FUNZIONAMENTO MERCATO SETTIMANALE.

L'anno **DUEMILATRE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **16,30** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data **24/11/2003** prot.n. **13503** è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA URGENTE** di **SECONDA CONVOCAZIONE** ed in SEDUTA PUBBLICA, Presso la Casa Comunale.

Presiede l'adunanza il sig. ING. FRANCESCO IEMMA - PRESIDENTE

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1) DOTT.	ALFANO GIUSEPPE	SI	15) GEOM.	IENNACO DOMENICO	SI
2) DOTT.	FERRENTINO ANDREA	NO	16) DOTT.	LONGANELLA FRANCESCO	NO
3) PROF.	CAPUANO VINCENZO	SI	17) DOTT.	COPPOLA GIUSEPPE	NO
4) DOTT.	DATTERO ALFONSO	SI	18) AVV.	CAPUANO GABRIELE	NO
5) ING.	COPPOLA ANTONINO	SI	19) DOTT.	FASOLINO ANTONIO	NO
6) RAG.	SALVATI MICHELE	SI	20) RAG.	SPINELLI GERARDO	SI
7) ING.	FRANCESCO IEMMA	SI	21) RAG.	ADINOLFI VINCENZO	NO
8) P.A.	COPPOLA ADOLFO	NO			
9) PROF.	ZAPPULLO SALVATORE	NO			
10) P.I.	LONGOBARDI GAETANO	SI			
11) DOTT.	AMABILE ROCCO	NO			
12) SIG.	APOSTOLICO ANTONIO	SI			
13) DOTT.	RUSSO GIOVANNI	SI			
14) AVV.	CAPUANO ANTONIO	SI			

PRESENTI	12	**ASSENTI**	9

Risulta presente, altresì, l'Assessore Sig. Ciro Altomare.

Assiste il Segretario GENERALE – DOTT. RAFFAELE MALDINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di Consiglio Comunale n° 60 del 27.11.2003
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche funzionamento mercato settimanale.
A relazione dell'Assessore al Commercio Prof. Vincenzo Capuano

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il proprio precedente provvedimento, con il quale, ai sensi della L. R. n° 1/2000 ex art. 38;

- Rilevato che, con il trasferimento nell'apposita area mercatale, dotata delle strutture previste dalla normativa vigente, occorre procedere all'adozione di un nuovo Regolamento che sia conforme alla nuova normativa Nazionale e Regionale;

- Visto lo schema di Regolamento, predisposto dal Segretario Generale, composto da n° 19 articoli;

- Acquisito il parere reso dal Segretario ex art. 97 T.U.E.L.;

- Sentiti gli interventi dei Sig.ri Consiglieri, riportati nel resoconto di seduta agli atti del Consiglio;

- Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con atto Consiliare n° 21 del 28.06.2003;

- Eseguito l'appello: Presenti 14 (Alfano G., Capuano V., Dattero A., Iemma F., Coppola A., Longobardi G., Amabile R., Apostolico A., Russo G., Capuano A., Iennaco D., Capuano G., Spinelli G., Adinolfi V.);

- Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegato Regolamento per il commercio su aree pubbliche: Funzionamento Mercato settimanale, composto da n° 19 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Darsi atto che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutti gli atti in materia emanati.

3) Il Regolamento entra in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Sempre su proposta dell'Assessore Capuano per la immediata esecutività

IL CONSIGLIO

Con voti unanimi

D E L I B E R A

La immediata esecutività ai soli fini della pubblicazione per il computo del tempo.

COMUNE DI CASTEL S. GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: FUNZIONAMENTO MERCATO SETTIMANALE

Art. 1
(definizione)

Ai fini del presente Regolamento si intende:
- per mercato, l'aerea pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Art. 2
(esercizio dell'attività)

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
1) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
2) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmene costituite secondo le norme vigenti.

Art. 3
(giornata di svolgimento)

Di norma in questo Comune, il mercato settimanale,si svolge ogni venerdì su area pubblica in piena disponibilità del Comune formata da più posteggi dati in concessione agli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività commerciale .
Compete alla Giunta Municipale di variare con motivato provvedimento il giorno di mercato fissato al venerdì, qualora ricorrano esigenze di carattere generale.

Art. 4
(ubicazione aree dell' attività)

Il mercato si effettua sulle aree appositamente attrezzate ed ubicate in Via P. Borsellino (località Tufara - lato ovest e zona retrostante le Scuole Elementari del Capoluogo-).

Art.5
(superficie posteggio)

La superficie del posteggio è quella di cui all'allegata planimetria sotto la lettera "A";

Art. 6
(rilascio autorizzazioni tipo A)

L' autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche nel mercato (autorizzazione tipo A), con utilizzo di posteggi dati in concessione per dieci anni, è rilasciata dal Responsabile Servizio di Polizia Amministrativa ai sensi del D.P.R. 616/77 e relative circolari esplicative dal Ministero degli Interni, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
1) Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale.
2)Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale: i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono;
3)Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello del bando a cui i Comuni devono uniformarsi.
4)Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggio. I Comuni sedi di posteggi espleteranno i bandi provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione

sul BURC della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei.
5)Il Comune sede di posteggio provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione dei posteggi a rilasciare la relativa autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.
6) L'operatore ha la facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanto sono i posteggi concedibili.
7)La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.

Art. 7
(criteri di assegnazione)

I posteggi liberi sono assegnati, mediante bando di gara, tenendo conto della compatibilità delle merci per settore merceologico e sulla base di apposita graduatoria effettuata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o dal dante causa, debitamente autocertificata dall'operatore interessato;
- ordine cronologico di presentazione delle domande;
- numero di familiari a carico;
- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- sorteggio.

Art. 8
(trasferimento della concessione dei posteggi)

La concessione del posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

Art. 9
(durata delle concessioni)

Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate. Qualora il responsabile del servizio decida di non procedere, alla scadenza, al rinnovo della concessone, ne dovrà dare avviso scritto all'interessato, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera A.R., precisando i motivi che impediscono il rinnovo della concessione. In caso contrario, la concessione si intende assentita per ulteriori dieci anni. In tal caso, si provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

Art. 10
(registro)

Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti i Commercianti che hanno ottenuto concessione di posteggio, con l'indicazione:

a) nome cognome, residenza, cod. fiscale e di partita i.v.a., del titolare dell'autorizzazione;
b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
c) numero di iscrizione nel registro imprese presso la camera di commercio competente;
d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
e) settore merceologico autorizzato;
f) eventuali variazione di residenza, subingresso, sospensione, revoche ed altre variazioni.

Art. 11
(pagamento tassa occupazione)

La tassa di posteggio è stabilita con tariffa del Comune. Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui la tassa annuale sia corrisposta oltre il termine di scadenza di cui innanzi, sarà applicata la soprattassa prevista per legge. La concessione perde efficacia fino a quando la tassa di posteggio non sia stato pagata.Il mancato pagamento della predetta tassa, entro il 30 giugno di ogni anno, comporta la decadenza della concessione.

Art. 12
(orario di attività)

1)L'orario dell'attività del mercato è fissato con Ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 2 e 3 del D.lgs. n°267/2000.

2)Nel caso che la giornata di mercato ricada in un giorno festivo o del Santo Patrono, non si effettuerà.

Art. 13
(norme generali per lo svolgimento del mercato)

- I titolari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa, né occupare spazi comuni riservati al transito o, comunque non in concessione; pertanto, il tetto delle attrezzature, nonché il banco di vendita deve rimanere contenuto nello spazio assegnato.
- E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbi agli altri operatori viciniori.
- Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, decorsi trenta minuti dall'orario fissato con decreto sindacale;
- La copertura del banco deve essere posta ad almeno due metri dal suolo;
- Le merci di prodotti alimentari, durante l'attività commerciale, debbono essere esposte su idonei banchi, ad un'altezza di mt 1,00 dal suolo; mentre per i prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, il livello minimo dal suolo e di mt. 0,50. Ai venditori di calzature, fiori, terraglie, ferramenta, arredamenti e similari è consentita la esposizione a terra della merce posta in vendita;
- I venditori di prodotti alimentari debbono essere muniti di apposita tessera sanitaria;
- I veicoli appositamente attrezzati per la vendita di prodotti alimentari debbono essere muniti di autorizzazione sanitaria;
- E' vietata l'apposizione sul suolo o attrezzature mercatale, di golfari o chiodi per tenuta di tiranti per tende e/o tendoni;
- I venditori sono tenuti a lasciare completamente pulito il posteggio assegnatogli;
- I venditori sono tenuti a differenziare, in appositi cassonetti posti nell'area di mercato, i rifiuti solidi urbani prodotti;
- I venditori sono tenuti a stipulare appositi contratti per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

Art. 14
(presenze)

Il responsabile del mercato, provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore commerciale acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso l'ufficio del predetto responsabile.

Art. 15
(assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o comunque non assegnati)

Per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessario la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di potere di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione di esercizio. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata dal responsabile per la sola giornata di svolgimento del mercato adottando come criterio quello di cui all'art. 7. Ai fini dell'assegnazione temporanea si tiene conto della destinazione esclusiva delle aree riservate al settore alimentare ed al settore non alimentare.

Art. 16
(revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area e sospensione dell'attività di vendita)

In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore commerciale:

a) perda uno dei requisiti previsti dall'art 5 comma 2del D.Lvo n° 114/98;
b) non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c) decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, salvo caso di assenza per malattia , gravidanza o servizio militare.

Art. 17
(sanzioni)

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lvo n° 114/98, l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 (Euro cento/00)ad un massimo di € 300,00 (Euro trecento/00), con la procedura prevista dalla legge 689/81 e successive modifiche.

Art. 18
(norma transitoria)

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di concessione decennale di tipo A in atto sulle aree del mercato.

Art. 19
(abrogazioni)

1)Dalla data di esecutività del presente regolamento, è abrogato il *"Regolamento comunale per il funzionamento del mercato settimanale del venerdì"* adottato con deliberazione di C.C. n° 9 del 23/04/1993.
2)Il presente Regolamento per il " Funzionamento del mercato settimanale" entra in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad **OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche funzionamento Mercato settimanale.**

Parere ai sensi ex art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000: SEGRETERIA GENERALE: **PARERE FAVOREVOLE.**

Il Segretario Generale
F.to Dott. Raffaele Maldini

D.C.C. N. 60 DEL 27.11.2003

LETTO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
F.TO ING. FRANCESCO IEMMA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. RAFFAELE MALDINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 04 DIC. 2003
per la prescritta pubblicazione di quindici gg. Consecutivi e vi rimarrà fino al
Spedite copie alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 legge n. 142/90 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Castel S. Giorgio lì, 04 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. RAFFAELE MALDINI

Pubblicata all'Albo pretorio il
Giorno festivo o di mercato e contro di essa
Sono state presentate opposizioni.
Spedite copie alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 2° comma - legge n. 62/1953.

Castel S. Giorgio lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. RAFFAELE MALDINI

E' copia conforme all'originale.

Lì, 04 DIC. 2003

CASTEL S. GIORGIO - SALERNO - COMUNE di

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. RAFFAELE MALDINI

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva (1):

[] ai sensi dell'art. 47 3° comma Legge n. 142/90;
[] ai sensi dell'art. 59 - Legge n. 62/1953;
[] ai sensi dell'art. 60 2° comma - Legge n. 62/1953;
[]ai sesni dell'art. 60 4° comma - Legge n. 62/ 1953;

Castel S. Giorgio lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. RAFFAELE MALDINI